



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1261/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1506/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1506/TFNSVE/2025-2026, 1506 - Ricorso proposto dalla società Union Gorla Calcio (matricola 66510) contro la società Accademia Borgomanero 1961 (937859) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Zani Enea (matricola 7017829)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Union Gorla Calcio (matricola 66510) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Accademia Borgomanero 1961 (937859) chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Zani Enea (matricola 7017829).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Accademia Borgomanero 1961 (937859) tenuta alla corresponsione, in favore della società Union Gorla Calcio (matricola 66510), del premio di formazione tecnica, relativamente al calciatore Zani Enea (matricola 7017829), nella misura di euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai